

Eucaristia-Ministri Straordinari-Norme-1984

NORME PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

L.V.D. LXXV (1984) pp. 373-380

L'Eucaristia è sorgente e vertice di tutta la vita cristiana, ed è fonte dell'edificazione e della vita della Chiesa.

Allo scopo di favorire una partecipazione frequente e devota alla Cena del Signore, il nuovo Codice di Diritto Canonico (can. 230, § 3) prevede la possibilità che, a determinate condizioni, anche i laici possano distribuire la S. Comunione, confermando le disposizioni già date dalla S. Congregazione per la disciplina dei Sacramenti, con l'istruzione 'Immensæ caritatis' (29 gennaio 1973).

Gli orientamenti e norme, che vengono dati nella presente nota, intendono applicare alla nostra Diocesi le disposizioni del Diritto Universale, affinché le possibilità offerte siano accolte, nelle nostre comunità, in modo ampio e corretto.

PRINCIPI GENERALI

Cap. I. La responsabilità dei presbiteri circa il ministero della Comunione eucaristica

L'Eucaristia 'sorgente e vertice' della vita della Chiesa

1. 'Nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini' (*Presbyterorum ordinis*, 5).

Perciò, 'salva sempre la massima riverenza dovuta a un sacramento così grande', la Chiesa desidera che per i fedeli sia facilitata la possibilità di accostarsi alla santa Comunione, per partecipare più abbondantemente ai frutti del sacrificio della Messa e consacrarsi con maggiore impegno e generosità al servizio di Dio e della Chiesa e al bene dei fratelli' (*Immensæ caritatis*, 2).

Il ministero dell'Eucaristia nasce dal Sacramento dell'Ordine

2. Solo al vescovo e ai presbiteri, in forza dell'ordine sacro, compete di presiedere la celebrazione eucaristica. Tale ministero comprende anche la distribuzione della santa Comunione ed assegna loro una responsabilità che si estende a tutto quanto concerne il culto dell'Eucaristia¹.

Ad essi si affianca il diacono, nel portare all'altare le offerte dei fedeli e, una volta consacrate dal sacerdote, nel distribuirle (cfr. LG 29).

Ogni altro eventuale incarico in ordine alla distribuzione dell'Eucaristia, compreso quello dell'accollito, è sempre 'straordinario', di supplenza al ministro ordinato che sia impedito².

Cap. II. Il ministero straordinario dei laici nella distribuzione della Comunione

3. Può avvenire che, per mancanza di ministri ordinati, diventi impossibile o difficile per i fedeli ricevere la santa Comunione. L'assenza di ministri ordinati non deve però impedire ai fedeli di accostarsi con opportuna frequenza, anche quotidiana, all'Eucaristia. Per questo motivo la Chiesa prevede che possano essere espressamente designati dall'Ordinario del luogo dei ministri straordinari, sia per distribuire la santa Comunione in chiesa, sia per recarla ai malati o impediti nelle loro case³.

4. Il significato fondamentale da riconoscere a questo ministero straordinario della Comunione è il servizio a favore della comunità. Non può perciò essere considerato e richiesto come riconoscimento onorifico per fedeli benemeriti o per gratificazione della devozione personale. Esso si differenzia da altri ministeri laicali (come il lettore o l'accollito) per il suo carattere di straordinarietà e di suppletività⁴.

ORIENTAMENTI PASTORALI

Cap. III. Situazioni pastorali che giustificano il ricorso al ministero straordinario della Comunione

5. Le circostanze nelle quali l'Ordinario può concedere l'esercizio di tale ministero straordinario sono indicate nell'Istruzione '*Immensæ caritatis*' (29 gennaio 1973), nel *Codice di diritto canonico* (can. 230, 3; cfr. can. 910, 2) e nei libri liturgici.

Esse si verificano:

a) quando in una comunità manchino i ministri ordinati (presbitero o diacono): può essere il caso di piccole parrocchie, dove non è assicurata la celebrazione quotidiana della S.Messa;

b) quando il presbitero e il diacono non possano distribuire la santa Comunione, perché impediti da un altro ministero pastorale o perché anziani o malati;

c) quando i fedeli desiderosi di ricevere la santa Comunione siano così numerosi da far prolungare la celebrazione della Messa in modo eccessivo o da compromettere, per la fretta o il disordine, il necessario atteggiamento di devozione verso il santissimo Sacramento;

d) quando i ministri ordinati non possano recare spesso la Eucaristia agli infermi e agli anziani⁵.

6. Questo ministero straordinario è concesso, in modo stabile, a chi riceve il ministero dell'accollito. Per gli altri fedeli spetta all'Ordinario diocesano istituire i ministri straordinari della Comunione o delegarne l'istituzione, e dare ai sacerdoti in cura d'anime la facoltà di deputare 'ad actum' un fedele per la distribuzione della Comunione.

7. È compito del Parroco preparare i fedeli, attraverso una opportuna catechesi, a comprendere il significato di questo ministero, e valutare con loro le ragioni pastorali che ne giustificano l'esercizio nella propria comunità, coinvolgendoli anche, se possibile, nella scelta dei candidati.

Cap. IV. Requisiti e formazione dei laici per il ministero della Comunione

Requisiti

8. A svolgere il compito di ministri straordinari della Comunione, siano chiamate persone mature per età (non inferiore a 21 anni) e per vita cristiana, che si distinguano per fede vissuta e godano di buona stima presso gli altri fedeli, che siano già impegnate nel servizio ecclesiale e nella pastorale della comunità, in particolare nell'animazione liturgica e caritativa.

9. La scelta della persona idonea sia compiuta rispettando normalmente il seguente ordine: lettore, religioso, religiosa, catechista, un fedele uomo o donna (cfr. *Immensæ caritatis*, 1, IV).

Formazione

10. La preparazione richiesta per i candidati al ministero straordinario della Comunione comporta un serio lavoro di formazione spirituale, catechistica e liturgica.

I religiosi e le religiose ricevono tale formazione nel normale cammino proposto dal loro Istituto.

La formazione dei laici è affidata anzitutto alle parrocchie; per la preparazione dottrinale, qualora non l'abbiano già avuta in altro modo, potranno frequentare i corsi di formazione-base per allievi operatori di pastorale, che si tengono in ogni vicariato locale.

11. La preparazione specifica sarà data per tutti, religiosi e laici, a cura dell'Ufficio per il culto, la liturgia e i sacramenti, attraverso apposite iniziative a carattere vicariale o diocesano, alle quali dovranno necessariamente partecipare tutti i candidati al ministero straordinario della Comunione prima di ricevere l'istituzione.

12. Affinché i ministri, una volta istituiti, possano adempiere sempre con decoro e interiore partecipazione il servizio loro affidato, il medesimo Ufficio programmerà almeno un incontro annuale di formazione permanente.

DISPOSIZIONI

Cap. V. Ministri straordinari della Comunione istituiti con decreto vescovile

Domanda all'Ordinario

13. Per il servizio di ministri straordinari nelle Parrocchie spetta al Parroco valutare se ricorrano casi di necessità, e quindi presentare all'Ordinario la domanda per l'istituzione di uno o più ministri straordinari della Comunione.

Per le case religiose femminili particolarmente numerose o che ospitino suore anziane o malate, sarà la Superiora a presentare all'Ordinario diocesano la domanda, controfirmata dal Parroco o dal Cappellano.

Per le case di cura o per anziani, l'iniziativa spetta al Cappellano, in accordo con il Parroco del luogo.

14. La domanda deve indicare le ragioni per le quali è richiesta l'istituzione dei ministri straordinari della Comunione, le generalità della o delle persone proposte e i loro impegni nell'attività pastorale.

15. Per il necessario coordinamento pastorale, tutte le domande concernenti il ministero straordinario della Comunione, comprese quelle riguardanti le case religiose, siano presentate, possibilmente entro il mese di ottobre, tramite il Vicario Locale competente per territorio.

Concessione del ministero

16. Il ministero straordinario della Comunione viene conferito per un triennio. Il mandato è revocabile, qualora intervengano gravi ragioni. Può essere rinnovato, dietro domanda delle persone di cui all'art. 13, senza necessità di ripetere l'itinerario prescritto, mediante conferma esplicita da parte dell'Ordinario.

La facoltà concessa è valida solo per la comunità per la quale è stata data; decade perciò automaticamente qualora la persona incaricata si trasferisca in altra comunità e il presbitero responsabile non ne faccia nuova domanda.

17. Da parte loro i candidati dovranno sottoscrivere l'accettazione delle norme disciplinari e liturgiche riguardanti il ministero straordinario della Comunione, la completa gratuità del servizio religioso, la disponibilità a lasciare l'incarico al termine o alla revoca del mandato.

18. Il candidato riceverà il mandato, da parte del suo Parroco, delegato dal Vescovo, con l'apposito rito, durante la Messa e alla presenza della comunità parrocchiale.

19. Il ministro straordinario adempirà il suo servizio in stretto collegamento con il ministro ordinato e nelle circostanze che questi indicherà.

Cap. VI. Ministri straordinari incaricati 'ad actum'

20. A norma dell'Istruzione '*Immensæ caritatis*' (1, II), l'Ordinario può concedere ai presbiteri in cura d'anime la facoltà di affidare 'ad actum', cioè per quella circostanza soltanto, ad una persona idonea l'incarico di distribuire la Comunione in caso di necessità.

21. Nella nostra diocesi l'Ordinario concede tale facoltà a tutti i Parroci, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 5, per le seguenti festività: il Natale del Signore e la festa di S. Stefano, tutta la Settimana Santa e il Lunedì di Pasqua, la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei fedeli defunti, la festa del Patrono o Titolare della Parrocchia, il Triduo dei morti e le Sante Quarant'Ore.

Per altre ricorrenze particolari, per le quali si preveda il caso di necessità, si faccia domanda all'Ordinario diocesano.

NORME TRANSITORIE

1. Le presenti disposizioni sostituiscono quelle emanate nel 1973 per i ministri straordinari della Comunione (*La Vita Diocesana*, 1973, pp. 214-216).

2. I ministri straordinari, sia religiosi che laici, che fossero stati istituiti prima dell'emanazione delle presenti disposizioni, sia a tempo determinato che indeterminato, cessano da ogni facoltà con il 31 dicembre 1984, e i presbiteri interessati dovranno rinnovare la richiesta, secondo le modalità qui indicate, entro il 30 novembre 1984.

Don Romeo Todeschini,

Vicario Episcopale per l'Evangelizzazione e la Liturgia

1 Il 'Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell'Ordine, è l'economista della grazia del supremo sacerdozio, specialmente nell'Eucaristia che offre egli stesso o fa offrire' (LG 26).

'I presbiteri ... sono a loro (i Vescovi) uniti nell'onore sacerdotale e in virtù del sacramento dell'Ordine ... sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino. (...) Ma soprattutto essi esercitano la loro funzione sacra nel culto o assemblea eucaristica, dove agendo in persona di Cristo, e proclamando il suo mistero, uniscono i voti dei fedeli al sacrificio del loro capo e nel sacrificio della Messa rendono presente e applicano, fino alla venuta del Signore, l'unico sacrificio del nuovo Testamento, il sacrificio cioè di Cristo' (LG 28).

È compito ancora del presbitero educare i credenti alla fede in questo grande sacramento, promuovere la partecipazione consapevole, devota e attiva dei fedeli alla santa Messa, curare l'osservanza delle norme relative alla Comunione e al culto eucaristico.

Nella catechesi e nella predicazione richiameranno spesso la riverenza e l'interiore devozione con cui è necessario accostarsi all'Eucaristia, affinché questo grande incontro con Cristo nell'Eucaristia non divenga un fatto consuetudinario e sia allontanato ogni pericolo di ricevere Cristo indegnamente, cioè in stato di peccato mortale.

Particolare attenzione i presbiteri dedicheranno alla formazione dei fanciulli e adolescenti, perché si accostino di frequente, con consapevolezza e devozione, alla santa Comunione, educandoli al tempo stesso alla virtù e al sacramento della Penitenza, che sono 'indispensabili al fine di sostenere in noi e approfondire continuamente quello spirito di venerazione, che l'uomo deve a Dio stesso e al suo amore così mirabilmente rivelato' (*Dominicae cenae*).

2 Basti ricordare quanto afferma il Papa nella Lettera *Dominicae cenae*: 'Mediante la nostra ordinazione - la cui celebrazione è vincolata alla santa Messa sin dalla prima testimonianza liturgica - noi siamo uniti in modo singolare ed eccezionale all'Eucaristia. (...) È quindi affidato a noi, Vescovi e sacerdoti, il grande 'Mistero della fede'; e se esso è anche dato a tutto il popolo di Dio, a tutti i credenti in Cristo, tuttavia a noi è affidata l'Eucaristia anche 'per' gli altri, che attendono da noi una particolare testimonianza di venerazione e di amore verso questo Sacramento, affinché anch'essi possano essere edificati e vivificati 'per offrire sacrifici spirituali'.

3 'Perché non restino privi dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento i fedeli che, in stato di grazia e animati da buone intenzioni, desiderano partecipare al banchetto eucaristico', 'gli Ordinari del luogo hanno la facoltà di permettere che in singoli casi, o per un tempo determinato o, se proprio necessario, anche in modo permanente, una persona idonea, scelta espressamente come ministro straordinario, possa cibarsi direttamente del pane del cielo o distribuirlo agli altri fedeli e recarlo ai malati a domicilio' (*Immense caritatis*, n. 1, I).

4 C.E.I., *Istituzione dei ministeri*, Premesse, IV, n. 1.

5 'I pastori d'anime curino che agli infermi e agli anziani, anche se non gravemente malati né in imminente pericolo di vita, spesso e anzi, se possibile, ogni giorno, specialmente nel tempo pasquale, sia offerta la possibilità di ricevere l'Eucaristia' (*Rito della Comunione fuori della Messa*, n. 14).